



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Difesa preventiva: è legittima difesa?

Autore: Sabina Coppola | 03/05/2018



*La legittima difesa, prevista dal nostro ordinamento, ci riconosce la possibilità di difenderci da un pericolo concreto ed attuale, ma con dei limiti.*

Quante volte ti è capitato di voler reagire e di chiederti se la tua reazione sarebbe

stata compresa dal giudice e giustificata con il ricorso al principio della **legittima difesa**? La verità è che le situazioni non sono tutte uguali e che la risposta varia in funzione di cosa ti ha indotto a reagire facendo del male a qualcuno. Se, ad esempio, un uomo sta per aggredirti a mani nude e tu, per difenderti, prendi il coltello che hai in macchina e lo colpisci più volte uccidendolo, difficilmente potrai sostenere di aver solo voluto difenderti; se, invece, Tizio ti sta per sparare e tu reagisci sparando per primo è evidente che hai cercato di difendere te stesso da una morte sicura. Un caso a parte, però, è quello della **difesa** putativa e **preventiva**, ovvero il caso in cui, sapendo di avere avuto una lite con qualcuno, al fine di evitare che ti ferisca, porti con te un coltello e lo ferisci per primo: è **legittima difesa**? Vediamo innanzitutto cos'è la legittima difesa e poi se la **difesa preventiva e' legittima difesa**.

## Cos'è la legittima difesa?

La **legittima difesa** è (tecnicamente) una causa di giustificazione prevista dal nostro ordinamento per giustificare e, quindi, non punire, chi, al fine di salvare sè stesso o altri da uno stato di pericolo imminente, agisce in prima persona senza attendere l'intervento delle autorità. In particolare, non è punibile per **legittima difesa** chi:

- ha commesso un determinato fatto di per sé illecito (per esempio sparare);
- in quanto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui;
- contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta;
- sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa **[1]**.

I presupposti essenziali della **legittima difesa** sono costituiti dall'esistenza di un pericolo ingiusto ed attuale (nel senso che deve prospettare un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui, tutelato dalla legge) e da una reazione difensiva a quest'ultimo.

La reazione (come già detto) deve essere necessaria e proporzionata all'offesa. Proporzionata significa che, se un uomo esile ed anziano mi sta aggredendo a mani nude, non posso colpirlo con un bastone di legno in quanto la mia reazione sarebbe sproporzionata e la condotta sarebbe punibile (e non scriminata dalla **legittima difesa**); necessaria significa che la reazione deve essere l'unica possibile. Se Tizio mi punta una pistola alla fronte e sta per esplodere un colpo, allora io per difendermi sono costretto a sparare prima di lui; non ho alternative

per salvare la mia vita.

## Cos'è la legittima difesa putativa?

La **legittima difesa** può essere anche putativa: presenta gli stessi presupposti di quella reale, ma la differenza è che la reazione è proporzionata ad un pericolo che non esiste realmente, ma è solo supposto ed ipotizzato dall'agente.

Per fare un esempio immaginiamo che Tizio, dopo una lite, ritorni a casa tua con fare minaccioso e tu, impaurito ed immaginando che sia in possesso di un'arma, per prevenire gli spari. In questo caso hai solo immaginato il pericolo, ma, soprattutto, hai agito preventivamente senza attendere una reale azione (a cui far seguire la reazione scriminata). Ebbene, la **difesa preventiva: e' legittima difesa?**

## Difesa preventiva: e' legittima difesa?

Non è facile stabilire se **la difesa preventiva** possa considerarsi una **legittima difesa**, nel senso che non basta immaginare un pericolo, reagire e cavarsela senza essere puniti (invocando **la legittima difesa putativa**). Affinché la condotta criminosa possa dirsi scriminata per **legittima difesa** (putativa) è necessario che vi siano determinati requisiti:

1. vi deve essere un errore di valutazione scusabile, ovvero giustificabile in qualche fatto realistico ed esterno tale da averlo determinato (un mero stato d'animo interno o un timore non sono di certo sufficienti a scusare una reazione sproporzionata);
2. devono sussistere dei dati di fatto concreti che, seppure idonei a creare un pericolo, abbiano indotto l'agente a ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo imminente, e non meramente futuro o già esaurito.

Senza dubbio non può ritenersi configurata la **legittima difesa putativa**, nel caso in cui io agisca con un'arma da taglio nei confronti di un uomo disarmato, magari mirando proprio a zone vitali del corpo come il cuore, senza presentare alcuna lesione che dimostri di essere stato aggredito per primo da lui.

Sia in caso di **legittima difesa** reale che putativa, possiamo concludere che se ci sono possibilità alternative allo scontro (per esempio la fuga), o possibilità di

difendersi a mani nude (senza utilizzare alcuna arma o strumento offensivo), non può esserci legittima difesa; il soggetto sarà imputato per il reato commesso (per esempio lesioni o omicidio). **La difesa preventiva** può essere **legittima difesa** putativa soltanto se ricorrono i presupposti che abbiamo descritto sopra.

L'accertamento della **legittima difesa putativa**, così come di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante delle circostanze di fatto, nel senso che va rapportato al momento della reazione e contestualizzato al fine di apprezzare se, in quel momento in particolare, vi erano i canoni della proporzione e della necessità di difesa **[2]**.

## **Note**

**[1]** Art. 52 cod. pen. **[2]** Cass. Sent. n. 15460 del 6.04.2018.